

ACCERTAMENTO

Proroga annuale dei termini di decadenza per avvisi e accertamenti

di Angelo Ginex



Dopo il **D.L. 18/2020** (c.d. **Decreto Cura Italia**), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il **D.L. 34/2020** (c.d. **Decreto Rilancio**), all'[articolo 157](#), interviene, nuovamente, sulla questione dei **termini di decadenza** degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la **scissione** tra la data di **emissione** e la data di **notifica** degli stessi.

Innanzitutto, appare evidente come la **rubrica della norma** (*“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”*) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata **finalità** della **disposizione**: ovvero, consentire una distribuzione della **notifica** degli atti da parte degli uffici **in un più ampio lasso di tempo** rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Ciò detto, l'[articolo 157, comma 1](#) dispone che, in deroga all'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. Statuto del contribuente), gli **atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione**, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono:

- **emessi entro il 31 dicembre 2020;**
- **notificati** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.**

Dunque, la soluzione da ultimo adottata è quella di una **proroga annuale** (e non più biennale) dei **termini di decadenza**.

È altresì precisato che, al fine di individuare gli **atti in scadenza** nel periodo sopra indicato (ovvero, tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020), non si tiene conto del **periodo di**

sospensione previsto dall'[articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020](#). Tale disposizione è chiaramente diretta ad **estendere la portata applicativa della norma** anche a quegli atti che della citata proroga non avrebbero potuto beneficiare, ove si fosse tenuto conto degli 85 giorni di sospensione.

Vengono, inoltre, fatti salvi i casi di **indifferibilità e urgenza** (previsione di non agevole comprensione e che crea qualche problema, poiché presta il fianco a **distorsioni applicative**), nonché quelli in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad **adempimenti fiscali** che richiedono il contestuale versamento di tributi.

L'[articolo 157, comma 2, D.L. 34/2020](#) ricomprende espressamente stavolta anche **altri atti, comunicazioni e inviti**, non menzionati dai precedenti decreti legge, **elaborati o emessi**, anche se non sottoscritti, **entro il 31 dicembre 2020**, quali:

- gli **avvisi bonari** di cui agli [articoli 36-bis e 36-ter P.R. 600/1973](#);
- gli **inviti all'adempimento** di cui all'[articolo 21-bis L. 78/2010](#);
- gli atti di **accertamento** relativi al **bollo** di cui all'[articolo 5 D.L. 953/1982](#);
- gli atti di **accertamento** relativi al **superbollo** di cui all'[articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011](#);
- gli atti di **accertamento** per omesso o tardivo versamento della **tassa sulle concessioni governative** di cui all'[articolo 21 D.P.R. 641/1972](#).

Problematica resta, invece, la questione relativa alle **cartelle di pagamento**.

L'[articolo 157, comma 3, D.L. 34/2020](#) dispone che sono **prorogati di un anno i termini di decadenza** per la notificazione delle cartelle di pagamento relative:

- alle **dichiarazioni presentate nell'anno 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **liquidazione automatica** ex [articoli 36-bis P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#);
- alle **dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi degli [articoli 19](#) e [20 Tuir](#);
- alle **dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **controllo formale** prevista dall'[articolo 36-ter P.R. 600/1973](#).

Dall'analisi della disposizione citata, però, appare evidente come essa **non faccia riferimento a eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel 2020**, la cui sorte resta quindi dubbia.

Infatti, tutte le cartelle relative alle **ipotesi sopra indicate**, secondo quanto previsto dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), avrebbero dovuto essere notificate, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione di quelle relative al controllo formale anno di imposta 2018, da notificarsi **entro il 31 dicembre 2022**.

In via generale, è altresì previsto che per gli **atti** e le **comunicazioni** interessati dalla proroga dei termini, **notificati nel 2021, non sono dovuti**, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto:

- sia gli **interessi per ritardato pagamento** di cui all'**articolo 6 D.M. 21.05.2009**;
- sia gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#).

Da ultimo, al fine di **dimostrare** che l'atto sia stato **emesso nei termini di decadenza prorogati**, è disposto che l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata "anche" dalla **data di elaborazione** risultante dai **sistemi informativi** dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Tale disposizione appare certamente insoddisfacente e si ritiene che il **contribuente** possa considerarsi pienamente **tutelato** solo in presenza di un **atto amministrativo "digitale"**, giacché solo la speciale previsione di **regole tecniche**, in osservanza delle quali un soggetto terzo attribuisce **data certa** al documento informatico, è **sinonimo di garanzia** per lo stesso, così come previsto dall'[articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005](#).